



**AGGIORNAMENTO PATTO DI STABILITÀ INTERNO
E
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

30 agosto 2012

AGGIORNAMENTO PATTO DI STABILITÀ INTERNO
E
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Sommario

PATTO DI STABILITA' INTERNO	3
PATTO ORIZZONTALE.....	3
PATTO VERTICALE	4
LA GESTIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	7
APPENDICE NORMATIVA.....	9

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Modifiche apportate al patto orizzontale nazionale (art.4 ter del decreto legge 16 /2012) ed al patto verticale (art 16 da comma 12-bis a 12-quinquies del decreto legge 95/2012 e art. 1 commi 138-143 della Legge 220/2010)

PATTO ORIZZONTALE

L'art. 16 del DL n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi resi ai cittadini, modifica il patto nazionale orizzontale già previsto dall'art. 4 ter del DL n. 16/2012 convertito con modificazioni con la Legge n. 44/2012 e prevede un nuovo impulso al patto di stabilità interno regionale.

In tema di patto nazionale le modifiche apportate riguardano lo spostamento del termine e la riduzione del contributo a favore degli enti che cedono spazi finanziari.

Il patto orizzontale nazionale consente ai Comuni che prevedono di conseguire un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 20 settembre, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

Al contrario, i Comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo, entro la stessa data, possono comunicare gli spazi finanziari che cedono. Al fine di favorire la cessione di spazi finanziari da parte degli enti che prevedono di superare l'obiettivo assegnato, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo rideterminato in 200 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ogni ente e attribuiti ai Comuni che chiedono. Assume ancor più valore la previsione prevista nel DL n. 16/2012, secondo la quale, nel caso in cui gli spazi ceduti superano l'importo del contributo, lo stesso è ridotto proporzionalmente. Lo slittamento del termine non dovrebbe pregiudicare l'erogazione delle somme entro l'anno in corso da parte del Ministero dell'Interno, sulla base della comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato.

Resta confermato che il contributo assegnato non rileva tra gli aggregati utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e può essere destinato esclusivamente alla riduzione del debito, ossia al finanziamento del titolo III della spesa.

Come previsto originariamente, oltre al contributo, gli enti che cedono spazio finanziario continuano a vedersi riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. A questo miglioramento, ovviamente, corrisponde un peggioramento degli obiettivi agli enti che acquisiscono maggiori spazi finanziari, per un importo annuale pari alla metà del miglioramento ottenuto nell'anno in cui è stata fatta la richiesta.

Nel caso in cui fosse superiore la richiesta di spazi finanziari rispetto a quelli ceduti, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Sulla base delle richieste pervenute al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Ragioneria Generale dello Stato ha tempo fino al 5 ottobre per aggiornare il prospetto degli obiettivi degli enti interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo sia per l'esercizio 2012, sia per il biennio successivo.

Restano valide anche le finalità del patto di stabilità nazionale orizzontale già individuate dalla legge: gli spazi finanziari acquisiti devono obbligatoriamente essere utilizzati per il pagamento dei residui passivi in conto capitale. A tal fine, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziaria devono attestare tale circostanza con la certificazione del rispetto del patto da trasmettere entro il 31 marzo, pena il non riconoscimento dei maggiori spazi ricevuti e la validità dei peggioramenti dei saldi obiettivo del biennio successivo.

PATTO VERTICALE

La riduzione del contributo relativo al patto nazionale di 300 milioni, avvenuta per opera delle modifiche apportate in sede di conversione del DL n. 95/2012, è compensata dal contributo di 800 milioni di incentivazione del patto verticale.

La norma destina alle Regioni a statuto ordinario, alla Sicilia ed alla Sardegna un contributo massimo di 800 milioni di euro destinato alla riduzione del debito, condizionato a quanto le regioni stesse mettono a disposizione dei comuni del proprio territorio in termini di spazi finanziari, con il meccanismo del patto di stabilità regionale verticale definito dal comma 138 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010.

In particolare, le regioni sono destinatarie di un contributo pari all'83,33% degli spazi finanziari ceduti ai Comuni nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella contenuta nella legge e sotto riportata. Il riparto del contributo è stato modificato dall'accordo preso in sede di conferenza Stato Regioni il 3 agosto scorso, che esclude dal contributo i Comuni della Sicilia; il criterio di riparto del fondo sembra corrispondere alla distribuzione dei tagli alle regioni stabiliti dalla legislazione vigente per il 2012.

In appendice sono riportati i dati relativi al:

- contributo regionale al patto verticale per il 2011;
- riparto regionale del contributo 2012;
- obiettivi di patto dei Comuni;
- entità dei residui passivi in conto capitale.

Gli spazi finanziari sono ceduti dalle Regioni attraverso le stesse modalità definite dal comma 138 della legge n. 220/2010, ossia con il c.d. "patto regionale verticale". Le regioni hanno tempo fino al 10 settembre (termine perentorio) per comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli spazi finanziari ceduti a ciascun Comune e gli elementi informativi necessari per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ossia consentire al Ministero di verificare che la somma degli spazi ceduti sia pari al peggioramento dell'obiettivo della regione.

Sopravvivono quindi entrambi i sistemi di patto territoriale previgenti, ai quali si aggiunge il patto verticale incentivato. Le Regioni possono intervenire con gli enti del proprio territorio in base a quanto stabilito dalla legge di stabilità per l'anno 2011 (legge n. 220/2010), cioè possono continuare ad avvalersi sia del c.d. patto regionale "verticale" autonomamente rispetto alla nuova disposizione in commento, sia di quello "orizzontale".

In particolare, il patto regionale "verticale" disciplinato dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143 dell'articolo 1 della Legge n. 220/2010 prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in termini di competenza o di cassa. I maggiori spazi di spesa si concretizzano, per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in conto capitale; contestualmente le regioni rideterminano il proprio obiettivo di cassa e di competenza attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale e una riduzione degli impegni di parte corrente soggetti ai limiti del patto. A tal fine, ai sensi del comma 138-bis, le Regioni definiscono i criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali.

Per accedere al patto di stabilità verticale, il comma 140 della legge di stabilità 2011 prevede che gli enti locali comunichino all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

La cessione degli spazi finanziari da parte della regione (800 milioni del contributo) e l'utilizzo dei relativi spazi finanziari da parte dei Comuni è disciplinato dal comma 138 della Legge 220 del 2010, che rinvia alla disciplina regionale, con la finalità di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale.

Purtroppo i termini di comunicazione al Ministero da parte delle Regioni e di comunicazione dei comuni dei pagamenti che si possono effettuare entro l'anno non sono coordinati: **il primo è fissato al 10 settembre ed il secondo al 15 settembre.**

Le Regioni hanno la facoltà di ottenere il contributo statale attraverso le modalità sopra descritte, se provvedono, entro il 10 settembre a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli spazi finanziari ceduti a ciascun Comune del proprio territorio, senza che sia completata la ricognizione delle esigenze e delle disponibilità di pagamento dei Comuni. Rimanendo alla lettera della legge, gli unici obblighi delle regioni rimangono la fissazione dei criteri di virtuosità e le modalità operative previo confronto con i rappresentanti degli enti locali. Per ottenere maggiori spazi finanziari, non è prevista, dalla norma nazionale, alcuna comunicazione da parte dei Comuni, quindi il criterio di riparto degli spazi finanziari nei confronti dei singoli Comuni è nella disponibilità piena delle Regioni.

Per accedere al patto di stabilità regionale verticale disciplinato dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143 dell'articolo 1 della Legge n. 220/2010, al contrario, i Comuni sono tenuti a comunicare ad

ANCI e alla Regione di appartenenza l'entità dei pagamenti che possono essere effettuati entro il 15 settembre. Le Regioni devono comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in questo caso entro il successivo 31 ottobre, gli spazi concessi a ciascun ente beneficiario.

Per assicurare in ogni caso la possibilità di vedersi riconosciuti spazi finanziari in relazione al nuovo patto verticale regionale incentivato, si consiglia ai comuni di verificare se la Regione di appartenenza, in autonomia, ha previsto una comunicazione da parte degli enti e il termine entro il quale presentarla. Comunque, nell'incertezza generata dal mancato coordinamento dei termini, per evitare di essere esclusi dall'eventuale beneficio è consigliabile, anche in assenza di comunicazioni formali da parte della Regione, inoltrare la relativa richiesta alla Regione, e per conoscenza ad ANCI tramite IFEL, entro la prima settimana di settembre.

Dato che l'incentivo è di natura statale e finalizzato ad alleggerire il patto di stabilità interno dei Comuni, è auspicabile che gli spazi messi a disposizione dalle regioni siano aggiuntivi a quelli accordati lo scorso anno.

Riparto 800 milioni di euro del Patto Verticale con incentivo statale. Valori in euro e in %

Regione	riparto 800 MLN in base alla legge	coefficiente di riparto degli 800 MLN	riparto 800 MLN accordo in base ai tagli delle Regioni	coefficiente di riparto degli 800 MLN	residui passivi in Conto Capitale al 31/12/2010*	in % rispetto al totale	stima Obiettivo Patto 2012 Comuni	in % rispetto al totale	per memoria - contributo Regioni Patto Verticale 2011
Abruzzo	17.668.000	2,21%	21.352.529	2,67%	579.262.538	1,53%	64.689.175	1,82%	0
Basilicata	16.158.000	2,02%	14.346.904	1,79%	470.206.874	1,25%	22.398.462	0,63%	4.181.000
Calabria	32.409.000	4,05%	35.518.922	4,44%	1.045.605.180	2,77%	76.156.908	2,14%	0
Campania	58.822.000	7,35%	82.141.199	10,27%	5.073.534.404	13,43%	325.105.461	9,15%	0
Emilia-Romagna	41.943.000	5,24%	60.808.495	7,60%	2.203.992.523	5,84%	342.973.873	9,65%	69.136.000
Lazio	79.327.000	9,92%	93.458.923	11,68%	5.190.201.046	13,74%	374.222.234	10,53%	161.552.000
Liguria	16.240.000	2,03%	22.727.470	2,84%	1.031.781.409	2,73%	113.106.466	3,18%	38.309.000
Lombardia	83.353.000	10,42%	129.759.905	16,22%	6.194.161.868	16,40%	605.969.820	17,06%	49.700.000
Marche	17.206.000	2,15%	22.883.975	2,86%	658.146.047	1,74%	97.401.037	2,74%	56.858.000
Molise	8.278.000	1,03%	7.502.006	0,94%	139.943.855	0,37%	13.973.264	0,39%	0
Piemonte	46.889.000	5,86%	63.913.680	7,99%	2.126.646.957	5,63%	254.563.079	7,17%	227.176.000
Puglia	43.655.000	5,46%	59.030.628	7,38%	2.866.144.473	7,59%	190.006.270	5,35%	30.000.000
Sardegna	82.319.000	10,29%	58.896.813	7,36%	1.569.963.823	4,16%	115.159.318	3,24%	44.714.000
Sicilia	171.508.000	21,44%	0	0,00%	2.690.629.841	7,12%	355.892.622	10,02%	0
Toscana	40.985.000	5,12%	54.682.192	6,84%	2.304.927.859	6,10%	279.829.186	7,88%	37.000.000
Umbria	14.225.000	1,78%	15.781.491	1,97%	1.018.733.752	2,70%	59.410.928	1,67%	26.607.000
Veneto	29.015.000	3,63%	57.194.867	7,15%	2.600.925.376	6,89%	261.694.363	7,37%	72.202.000
TOTALE	800.000.000	100,00%	800.000.000	100,00%	37.764.807.825	100,00%	3.552.552.466	100,00%	817.435.000

Fonte: Elaborazioni IFEL su dati MEF, Ministero dell'Interno e Conferenza delle Regioni

* dati riferiti a 2.124 Comuni rispetto ai 2.285 Soggetti a Patto

LA GESTIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

L'art. 6, comma 17 del DL n. 95/2012 prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti per un importo pari almeno al 25% dei residui attivi delle entrate proprie correnti (entrate tributarie ed extratributarie), mantenuti a bilancio per un periodo superiore a 5 anni (ossia relativi agli anni dal 2006 e precedenti). I residui per cui è analiticamente certificabile, da parte dell'organo di revisione, la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità, possono essere esclusi dal calcolo per la determinazione del fondo svalutazione crediti.

Il comma in commento impone, quindi, agli enti locali di rivedere ogni singolo residuo attivo mantenuto in sede di rendiconto 2011.

Per gli enti che hanno già approvato il bilancio in Consiglio Comunale (o anche lo schema in giunta senza poterlo emendare) devono, entro il 30 novembre, provvedere all'inserimento del fondo svalutazione crediti in sede di variazione di bilancio. Appare possibile, al fine di dare copertura a tale maggiore spesa (non impegnabile) utilizzare l'avanzo di amministrazione disponibile accertato in sede di approvazione del rendiconto 2011. Lo scopo della norma, infatti, è quello di non rendere disponibili risorse (l'avanzo di amministrazione, appunto) non certe nella loro effettiva realizzabilità. L'avanzo potrà essere applicato in base a quanto indicato dalle disposizioni del Testo Unico (D.Lgs n. 267/2000).

L'esplicito richiamo al D.Lgs sull'armonizzazione dei sistemi contabili, poi, impone di vincolare l'avanzo di amministrazione 2012 per un importo pari alla quota del fondo svalutazione crediti iscritta a bilancio. Tale vincolo permane fino a quando il credito mantenuto a residui non è stato effettivamente riscosso o definitivamente stralciato in sede di riaccertamento.

Il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato al DPCM 28 dicembre 2011 di attuazione del decreto legislativo n. 118/2011 per gli enti in sperimentazione prevede, infatti, che l'accantonamento al fondo svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nell'avanzo di amministrazione come quota vincolata.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo svalutazione crediti complessivamente accantonato nell'avanzo.

Il principio si preoccupa infine di stabilire i tempi entro i quali adeguare l'importo del fondo svalutazione crediti. Ossia:

- in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo svalutazione crediti;
- in sede di rendiconto, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo svalutazione crediti non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Quando un credito è dichiarato definitivamente e assolutamente inesigibile lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce il fondo

svalutazione crediti.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione vincolata al fondo svalutazione crediti.

APPENDICE NORMATIVA

PATTO DI STABILITÀ INTERNO ORIZZONTALE E VERTICALE

D.L. 2-3-2012 n. 16

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Le modifiche apportate all'articolo 16 del decreto legge n. 16 del 2012 dal disegno di legge di "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini)

Art. 4-ter. *Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e disposizioni concernenti il personale degli enti locali*

1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del **20 settembre**, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del **20 settembre**, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di **200 milioni di euro**, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.
4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.

5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il **5 ottobre**, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.

D.L. 6-7-2012 n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Art 16 *Riduzione della spesa degli enti territoriali*

12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da

parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-quinquies. Entro il termine perentorio del **10 settembre 2012**, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

L. 13-12-2010 n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)

Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

139. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.

140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il **15 settembre** di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

141. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal

legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

142. Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.

143. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 138 e 139 è autorizzato, nel limite del triplo delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

D.L. 6-7-2012 n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Art 6 Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.